



**Comune di Grado  
Provincia di Gorizia**

**REGOLAMENTO  
COMMISSIONE PER LE PARI  
OPPORTUNITA' TRA UOMO E  
DONNA DEL COMUNE DI GRADO**

Adottato con deliberazione giuntale n.41 dd. 27 settembre 2002  
Modificato con deliberazione consiliare n.39 dd.10 luglio 2007.

## INDICE

ART. 1 - ISTITUZIONE E FINALITA'	pag. 3
ART. 2 - FUNZIONI	pag. 3
ART. 3 - COMPOSIZIONE	pag. 4
ART. 4 - FUNZIONAMENTO	pag. 4

## **ART. 1 - ISTITUZIONE E FINALITA'**

Il Comune di Grado istituisce la Commissione per le "pari opportunità tra uomo e donna" al fine di curare il controllo e garantire l'effettiva attuazione nel territorio comunale dei principi di eguaglianza e parità sociale, economica e culturale, in conformità ai principi stabiliti dall'art. 3 della Costituzione, alle indicazioni contenute nella "Risoluzione sulla situazione della donna in Europa" adottata dal Parlamento europeo il 17.01.1984, alla L. 10.04.1991, alla Dichiarazione ed al Programma di azione della IV Conferenza Mondiale sulle donne di Pechino del 1995 ed alla normativa vigente.

## **ART. 2 - FUNZIONI**

1. La Commissione per le Pari Opportunità tra uomo e donna, di seguito indicata come "Commissione", svolge le proprie funzioni in campo istituzionale, economico, sociale e culturale, per rimuovere gli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta ed indiretta nei confronti delle donne, ed è un organo consultivo del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale.
2. La Commissione svolge le sue funzioni in piena autonomia operando anche per uno stretto accordo fra le realtà e le esperienze femminili del Comune, mantiene costanti rapporti con gli organi del Comune, con gli altri Enti, Istituzioni e comitati istituiti con analoghe finalità.
3. Alla commissione, nell'autonomo svolgimento delle funzioni compete:
  - a) Promuovere indagini, ricerche ed analisi sugli aspetti più rilevanti della condizione femminile al fine di individuare interventi atti a superare ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità uomo-donna sia nella vita sociale che lavorativa.
  - b) Sensibilizzare i due sessi alle responsabilità familiari e professionali per facilitare la partecipazione delle donne alla vita sociale, culturale ed economica della comunità.
  - c) Esprimere parere consultivo sugli atti programmatici, finanziari e regolamentari del Comune considerati rilevanti per la condizione femminile e che comunque la Commissione richiede di esaminare.
  - d) Promuovere azioni di stimolo e di formazione nei confronti di datori di lavoro, pubblici e privati, cooperative ed ogni altro tipo di associazione presente sul territorio in ordine alle materie di cui ai punti precedenti, vigilando sull'attuazione dei principi di uguaglianza e parità uomo-donna.
  - e) Pubblicizzare il lavoro svolto dalla "Commissione" stessa, presentando lo stato dei lavori ed i risultati emersi.
  - f) Proporre alla Giunta comunale la realizzazione di iniziative per valorizzare la cultura e le attività della donna, sui temi della salute della donna e per rimuovere ogni forma di discriminazione rilevata o denunciata.
4. La "Commissione", tramite la Presidente, invia annualmente alla Giunta comunale, entro il 30 settembre il programma delle iniziative per l'anno successivo con il piano di finanziamento, ed

entro il 30 dicembre al Consiglio Comunale una relazione sull'attività svolta dalla Commissione nel corso dell'anno.

### **ART. 3 – COMPOSIZIONE\***

1. La "Commissione" è nominata dal Consiglio comunale ed è composta da n. 9 membri:
  - Assessore alle Pari Opportunità
  - N.4 espressione della maggioranza consiliare
  - N.4 espressione della minoranza consiliare

La Commissione è presieduta dall'Assessore alle Pari Opportunità.

È membro di diritto il soggetto di cui all'art.5 "Pari Opportunità" comma 2 dello Statuto comunale; nel caso di presenza di più soggetti dello stesso sesso il membro di diritto verrà individuato dalla Giunta comunale.

2. Le commissarie designate possono essere scelte anche al di fuori dell'ambito comunale.
3. La "Commissione" dura in carica quanto l'Amministrazione che l'ha eletta e le sue funzioni restano prorogate fino all'insediamento della nuova Commissione.
4. Le Commissarie possono essere confermate.

\* Art.3 comma 1 modificato con delibera consiliare n.39 del 10 luglio 2007

### **ART. 4 - FUNZIONAMENTO**

1. La Commissione ha sede presso il Municipio e svolge le sue attività nei locali comunali. Nella prima seduta la Commissione elegge al proprio interno a maggioranza assoluta dei componenti la Vicepresidente che sostituisce in caso di assenza o di impedimento la Presidente.
2. La Presidente convoca e presiede le sedute. La Commissione è convocata dalla Presidente anche su richiesta di almeno tre delle componenti.
3. La convocazione ordinaria è effettuata per iscritto almeno 5 giorni prima della seduta e contiene l'ordine del giorno dei lavori. Eventuali convocazioni straordinarie vengono effettuate con telegramma, almeno 24 ore prima della seduta.
4. Le sedute sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti.
5. Le decisioni sono valide quando abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza delle presenti.
6. Nello svolgimento delle proprie attività la Commissione può operare in gruppi o sottocommissioni di lavoro avvalendosi anche di persone esterne che abbiano specifica esperienza e/o competenza acquisita nei settori di interesse.  
Alla riunioni possono presenziare, senza diritto di voto, su invito, le donne che lo richiedano.
7. Le funzioni di segreteria sono svolte da una commissaria individuata, di volta in volta, dal Presidente.

8. Ogni riunione della Commissione viene verbalizzata, il verbale contiene le presenze, gli argomenti trattati, le decisioni assunte ed eventuali posizioni difformi espresse, il verbale viene approvato nella riunione successiva e trasmesso al Settore Segreteria generale il quale, a sua volta ne curerà l'archiviazione e gli adempimenti conseguenti.
9. Ripetuti casi di assenza delle componenti la Commissione verranno segnalati dalla Presidente alla Giunta Comunale.
10. In caso di dimissioni di una commissaria procederà alla sostituzione l'organismo designante.
11. Le informazioni ed i documenti assunti dalla Commissione nel corso delle sue indagini non possono essere utilizzate in modo da violare le norme in materia di tutela e riservatezza.

Il presente regolamento è composto da quattro articoli.